



# “Qual è la forma dell’acqua?” Il diritto di asilo e la lista europea dei Paesi di origine sicuri

**Luisa Marin\***

SOMMARIO: 1. “Qual è la forma dell’acqua?” Della relazione tra forma e sostanza nel diritto di asilo. – 2. Il concetto di Paese di origine sicuro, ai tempi dell’esternalizzazione delle politiche di asilo. – 3. La giurisprudenza della Corte di giustizia e la definizione del controllo giurisdizionale sulla designazione. – 4. Il regolamento procedure come formalizzazione dell’“approccio hotspot”. – 5. Un’accelerazione verso l’esternalizzazione: i regolamenti di febbraio 2026 e la lista europea dei Paesi di origine sicura. – 6. Della forma dell’acqua e del “sapore” del costituzionalismo europeo.

## **1. *Qual è la forma dell’acqua? Della relazione tra forma e sostanza nel diritto di asilo***

Nel romanzo “La forma dell’acqua” di Andrea Camilleri, il commissario Montalbano smaschera un caso di morte accidentale celato ad arte dietro una messinscena strumentale a favorire la carriera

---

\* Ricercatrice a tempo determinato di tipo B presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Il presente scritto riflette e sviluppa la relazione presentata nell’ambito del seminario annuale del Forum Immigrazione, Frontiere e Asilo di AISDUE “Equo trattamento e non discriminazione dei cittadini di Paesi terzi. Tra obiettivi, norme e prassi nell’Unione europea”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Salerno in data 10 novembre 2025.

politica di un personaggio. In un dialogo del fortunato romanzo, leggiamo<sup>1</sup>:

“Qual è la forma dell’acqua?”

“Ma l’acqua non ha forma!” (*omissis*) “Piglia la forma che le viene data.”

Questa metafora allude all’apparenza dei fatti, che, come l’acqua, si modella nella forma che si decide di darle. Tuttavia, nel fortunato romanzo, l’acuto Montalbano riesce a non cadere nel tranello volto a far(gli) credere che la realtà coincida con l’apparenza che a questa si vuole dare.

Partendo da una suggestione letteraria, questo articolo tratta dell’introduzione di una lista di Paesi di origine sicuri a livello europeo e della riforma del regolamento sulle procedure (di seguito: regolamento procedure), relativamente al concetto di Paese terzo sicuro<sup>2</sup>. Questa micro-riforma anticipa l’entrata in vigore del Patto, prevista per giugno 2026, e, in particolare, di alcune parti del nuovo regolamento procedure, segnando una decisiva accelerazione nelle politiche di esternalizzazione del diritto di asilo, dopo alcuni alterni

---

<sup>1</sup> A. CAMILLERI, *La forma dell’acqua*, Palermo, 1994, p. 110.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE [di seguito: regolamento procedure]; regolamento (UE) 2026/464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l’istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell’Unione; regolamento (UE) 2026/463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro. La disciplina precedente il regolamento procedure è data dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale (rifusione); e prima ancora, direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Sull’entrata in vigore del Patto e sui necessari interventi a livello nazionale, si veda A. DI PASCALE, *Verso il 12 giugno: il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo tra (alcuni) avanzamenti e (molti) ritardi attuativi*, in *EJ*, 2026.

sviluppi a livello giurisprudenziale<sup>3</sup>. Il tassello che completa questo *puzzle* è la riforma dei rimpatri<sup>4</sup>, per completare quel *seamless link between asylum and returns* tanto invocato dalla Commissione von der Leyen<sup>5</sup>.

Il contributo si articola come segue: viene inquadrata dapprima la nozione di Paese sicuro, e viene ripercorsa la giurisprudenza recente, compresa la sua rilevanza per le politiche attuali sul diritto di asilo. In seguito, l'analisi si sposta sulla relazione tra questi concetti ed il nuovo regolamento procedure, che costituisce un'espressione saliente della riforma del Patto della Commissione von der Leyen I. Da ultimo, viene presentato il regolamento sulla lista europea dei Paesi di origine sicura, prima di affrontare in una visione d'insieme le questioni aperte alla vigilia dell'entrata in vigore del pacchetto di riforme.

Riprendendo il paradosso implicito nel titolo, la dottrina, come il Commissario Montalbano, ha il compito di monitorare in modo critico le trasformazioni che il diritto fondamentale di asilo andrà a subire, evitando di farsi ingannare dalla “forma dell'acqua”: benché questa riforma venga promossa a livello politico come foriera di efficienza, a livello giuridico gli strumenti tradiscono una forte esternalizzazione e diluizione del diritto di asilo. Tuttavia, associando il diritto di asilo all'acqua, la tesi che qui si sostiene è che, da un lato, la forma (delle procedure) incide sulla sostanza (del diritto di asilo): la forma è sostanza; dall'altro, tuttavia, l'acqua rimane (o dovrebbe rimanere) pur sempre acqua, ovvero il diritto di asilo deve rimanere un diritto fondamentale dell'individuo, caratterizzante la civiltà giuridica occidentale. Questo è il significato della storia millenaria di questo istituto, e, a partire dall'illuminismo, il suo intreccio con il principio di

---

<sup>3</sup> Si veda S. PEERS, *Asylum Pact 2.0: the EU moves towards more stringent rules on 'safe third countries' and 'safe countries of origin'*, in *EU Law Analysis*, 2025, reperibile *online*.

<sup>4</sup> Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing directive 2008/115/EC of the European Parliament and the Council, Council directive 2001/40/EC and Council decision 2004/191/EC, COM(2025) 101 final.

<sup>5</sup> ECRE, “*A Seamless Link? ECRE's Analysis of Human Rights Risks and Broader Implications Linking Asylum and Return Procedures*”, ECRE Policy Note n. 38/2021, reperibile *online*.

inviolabilità della persona umana lo ha ancorato al costituzionalismo contemporaneo, attraverso i diritti fondamentali<sup>6</sup>.

## 2. Il concetto di Paese di origine sicuro, ai tempi dell'esternalizzazione delle politiche di asilo

Il fenomeno migratorio è radicalmente cambiato negli ultimi trent'anni, per diverse ragioni<sup>7</sup>. A livello dell'Unione europea, la politica migratoria è sorta come *spill-over* del mercato unico, senza una vera e propria visione ispirata a valori comuni di accoglienza e di gestione comune di un fenomeno sociale complesso e multifattoriale<sup>8</sup>. Dal punto di vista istituzionale, l'Accordo Schengen, prima, e la Convenzione di Dublino, poi, rappresentano dei *blueprint* difficili da sradicare<sup>9</sup>, ed hanno condizionato l'evoluzione delle politiche di controllo delle frontiere e dell'asilo<sup>10</sup>. Dette politiche, più volte riformate e trasformate anche attraverso la creazione di agenzie europee, rimangono politiche improntate a una logica di responsabilità individuale del singolo stato, di “fare bene i propri compiti a casa”, sia nel controllo delle frontiere esterne sia nella gestione e nell'accoglienza del fenomeno dell'immigrazione irregolare, che comprende tutte le tipologie di flussi migratori, per motivi economici o umanitari<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> F. CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea*, Bari, 2012, p. 12; A. SCIURBA, *Le parole dell'asilo: un diritto di confine*, Torino, 2021, pp. 7-8.

<sup>7</sup> H. DE HAAS, *Migrazioni: La verità oltre le ideologie. Dati alla mano*, Torino, 2024.

<sup>8</sup> Parlamento europeo, *Perché le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori*, 2024, reperibile nel sito ufficiale.

<sup>9</sup> Sulla logica antitetica tra i regolamenti Schengen e Dublino si veda C. FAVILLI, *Gli ostacoli all'accesso al diritto d'asilo e la nozione di Paese sicuro: prime prove di applicazione del Protocollo Italia-Albania*, in *Diario di Diritto Pubblico*, 2024.

<sup>10</sup> P. DE PASQUALE, *Pensare al futuro, restando ancorati al passato: riflessioni sulla determinazione dello Stato competente alla luce del regolamento 2024/1351*, in questa *Rivista*, n. 4, 2024, pp. 1-26; C. FAVILLI, *La solidarietà flessibile e l'inflessibile centralità del sistema Dublino*, in *DUDI*, 2021, pp. 85-101. Sia permesso altresì rinviare a L. MARIN, E. PISTOIA, *Captured between Subsidiarity and Solidarity: Any European Added Value for the Pact on Migration and Asylum?*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2021, p. 167 ss.

<sup>11</sup> Per una formulazione di una tassonomia del principio di solidarietà nell'asilo, si veda G. MORGESE, *La solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo*, Bari, 2018; E. PISTOIA, *Progressi e rischi nel nuovo regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore*, in G. MORGESE (a cura di),

La trasformazione del fenomeno a livello globale, la progressiva riduzione dei canali di ingresso regolari e le narrative securitarie che si sono affermate nei decenni hanno, nei fatti, determinato un aumento sia degli arrivi irregolari che delle domande di asilo nell'Unione europea<sup>12</sup>.

In questo scenario si colloca la nozione di Paese sicuro: pur presente a livello di prassi amministrative in alcuni ordinamenti già dagli anni Novanta<sup>13</sup>, essa ha di recente assunto un ruolo significativo, diventando il perno dello sviluppo delle politiche di esternalizzazione della gestione delle frontiere e dell'asilo. La sua importanza è cresciuta quando, congiuntamente alla riforma delle procedure comuni per il riconoscimento del diritto di asilo, è stata considerata lo strumento privilegiato per gestire l'incremento delle richieste di protezione, permettendo di qualificare in anticipo alcune domande come infondate o addirittura abusive, senza considerare adeguatamente l'impatto di tali scelte sulla protezione dei diritti e, di conseguenza, sul contenzioso<sup>14</sup>.

In sostanza, il concetto di Paese sicuro è divenuto uno strumento chiave della politica dell'asilo, come ampiamente discusso nella letteratura scientifica: prova ne è che la designazione di un Paese come sicuro avviene anche sulla base di criteri quantitativi, ad es., il numero di domande ricevute da un determinato Paese, a scapito di criteri

---

*Il futuro del diritto e della politica migratoria europea: il Nuovo Patto e oltre*, in questa *Rivista*, fasc. spec. n. 4, 2024.

<sup>12</sup> C. FAVILLI, *Dall'emergenza percepita all'emergenza reale: la migrazione economica come sfida strutturale per l'Unione europea*, in *Rivista di diritti comparati*, 2025, pp. 88-102.

<sup>13</sup> «International standards can and should govern the process... the core issue is country information; and the key element ... will be the standards for collecting and verifying that information» così G. GOODWIN-GILL, *Safe Country? Says Who?*, in *International Journal of Refugee Law*, 1992, p. 249. Nello stesso senso, anche K. HAILBRONNER, *The Concept of "Safe Country" and Expeditious Asylum Procedures: A Western European Perspective*, in *International Journal of Refugee Law*, 1993, p. 37, che rammenta che la valutazione della "sicurezza" deve fondarsi su criteri oggettivi e informazioni attendibili sulla situazione politica e sui diritti umani.

<sup>14</sup> «The best way to ensure efficiency and fight against so-called abuses is to invest in an asylum process which provides robust and qualitative decisions in a rapid manner», così l'allora Commissaria per gli Affari interni, Cecilia Malmström, durante una Conferenza ministeriale su "Quality and Efficiency in the Asylum Process" organizzata dalla Presidenza belga del Consiglio, riportata in ECRE, *The length of asylum procedures in Europe*, in [www.ecre.org](http://www.ecre.org), October 2016, p. 2.

qualitativi, come l'effettivo rispetto dei criteri previsti dalla normativa ai fini della designazione<sup>15</sup>.

L'approvazione ormai completa del pacchetto di riforme del cd. Patto è la consacrazione plastica di queste tendenze<sup>16</sup>; in precedenza abbiamo già descritto questo progetto come un tentativo di creare un sistema di *revolving doors* ai confini esterni dell'Unione, comprimendo l'accesso ai sistemi nazionali di asilo, limitando le vie di ricorso e i loro effetti, e rendendo più rapidi i rimpatri<sup>17</sup>. Come già osservato, le riforme del Patto si basano su presunzioni e finzioni, generalizzazioni di concetti ad ampie categorie di persone<sup>18</sup>; se, da un lato, è comprensibile l'esigenza della gestione efficiente dei processi amministrativi, dall'altro, queste riforme si vengono inevitabilmente a scontrare con la natura individuale dell'asilo come diritto fondamentale<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> La letteratura ha già messo in luce in modo significativo il mito illusorio dell'obiettività delle informazioni sui paesi di origine o COI - Country of Origin Information. Sul punto, E. BODSTRÖM, *Illusions of objectivity: The two functions of country of origin information in asylum assessment*, in *Migration Studies*, 2023, pp. 197-217; R. GIBB, A. GOOD, *Do the facts speak for themselves? Country of origin information in French and British refugee status determination procedures*, in *International Journal of Refugee Law*, 2013, pp. 291-322; J. VAN DER KIST, D. ROSSET, *Knowledge and legitimacy in asylum decision-making: The politics of country of origin information*, in N. AMELUNG, C. GIANOLLA, J. SOUSA RIBEIRO, O. SOLOVOVA (eds.), *Material politics of citizenship*, Abingdon, 2021, pp. 94-110; F. VOGELAAR, *The Presumption of Safety Tested: The Use of Country of Origin Information in the National Designation of Safe Countries of Origin*, in *Refugee Survey Quarterly*, 2020, pp. 106-137.

<sup>16</sup> F. SPITALERI, *La grande riforma del diritto dell'immigrazione e dell'asilo dell'Unione europea: un'analisi d'insieme nella prospettiva dei rapporti tra ordinamenti*, in *EJ*, n. 1, 2025. In senso analogo, si veda anche S. PEERS, *The new EU asylum laws: taking rights half-seriously*, in *YEL*, 2024, pp. 113-183.

<sup>17</sup> Sia consentito rinviare a J. P. CASSARINO, L. MARIN, *The Pact on Migration and Asylum: Turning the European Territory into a Non-territory?*, in *European Journal of Migration and Law*, 2022, pp. 1-26; L. MARIN, *La riforma del regolamento "procedure" ed il suo impatto sul diritto di asilo: degli effetti della forma sulla sostanza*, in questa Rivista, 2024, pp. 1- 27; R. PALLADINO, *Le nuove procedure "combinare" di asilo e di rimpatrio alla frontiera: quale incidenza sui diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE?*, *ivi*, pp. 1-24.

<sup>18</sup> F. RONDINE, E. CELORIA, *Escludere e disciplinare: linee di tendenza emergenti dal nuovo regolamento accertamenti, dal regolamento proceduree dalla direttiva accoglienza nel Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo*, in *DIC*, 2025, p. 1; S. MARINAI, *La rapidità nei meccanismi introdotti dal Patto: una necessità in funzione dell'"emergenza" migratoria?*, in questa Rivista, 2025, pp. 105-131.

<sup>19</sup> Sul punto si veda F. SPITALERI, *La tutela giurisdizionale effettiva dei singoli nei settori dell'immigrazione e dell'asilo*, in questa Rivista, n. 1, 2024, pp. 467-489.

La designazione di un Paese come sicuro comporta, diversamente dalla procedura ordinaria, che la domanda di protezione internazionale venga valutata sulla base di una presunzione *ex ante* di manifesta infondatezza e mediante una procedura amministrativa accelerata. Se tale procedura si svolge alla frontiera, può essere disposto anche il trattenimento del richiedente, secondo il noto modello degli *hotspot*; tale modello, pensato per la gestione delle emergenze, viene completamente normalizzato con le riforme che entreranno in vigore nel 2026.

Allo stesso tempo, il potenziamento della nozione di Paese sicuro riguarda anche la sua articolazione, in quanto essa si distingue in Paese d'origine sicuro – applicata ai Paesi ritenuti generalmente non produttivi di rifugiati – e in Paese terzo sicuro – applicata ai Paesi nei quali i rifugiati possono godere del diritto di asilo senza alcun timore<sup>20</sup>. È la prima declinazione di questa nozione, quella di Paese d'origine sicuro, ad avere trovato finora maggiore applicazione, a livello nazionale; tuttavia, non mancano applicazioni della seconda tipologia di paese sicuro, che ha trovato espressione nella c.d. Dichiarazione UE-Turchia.

I tratti fondamentali della disciplina si trovano, ancora per pochi mesi, nella direttiva procedure del 2013, già oggetto di esame in molteplici sedi giurisdizionali<sup>21</sup>. Come noto, alcuni degli snodi giuridici cruciali della disciplina sono l'interpretazione del concetto nell'interazione tra la normativa europea e nazionale, e l'estensione del controllo giurisdizionale sulla designazione e sul rispetto dei presupposti legislativi della stessa. Su questo tema i giudici nazionali si confrontano con la Corte di giustizia dell'Unione per l'interpretazione del combinato disposto tra norme interne ed europee.

---

<sup>20</sup> La nozione di Paese di origine sicuro a sua volta si distingue in Paese terzo di origine sicuro e Paese europeo di origine sicuro, mentre la nozione di Paese terzo sicuro a sua volta si distingue in Paese di primo asilo, Paese terzo sicuro e Paese terzo europeo sicuro. Il regolamento procedure recepisce parte di questa articolazione, ed in particolare disciplina agli articoli 57 e seguenti, il Paese di primo asilo (art. 58), il Paese terzo sicuro (art. 59), ed il Paese di origine sicuro (art. 61). Prevede inoltre l'istituzione di liste europee di Paese terzo sicuro e di Paese di origine sicuro, rispettivamente agli artt. 60 e 62.

<sup>21</sup> Sui quali si veda il paragrafo 3.

E infatti le implicazioni di questo strumento sulla situazione giuridica soggettiva degli individui avevano già creato un certo contenzioso a livello nazionale<sup>22</sup> e alcune importanti pronunce a livello europeo. Vale la pena ricordare che l'Italia ha adottato solo nel 2019 una lista di Paesi sicuri, secondo una procedura che presentava diverse criticità<sup>23</sup>: oltre alla scarsa trasparenza relativa al processo che ha portato alla designazione di un paese come sicuro, non era stata prevista una procedura per garantire la revisione della lista, e vi era un forte ricorso alle eccezioni, possibilità non prevista dalla direttiva procedure del 2013. È in questo contesto che la Corte di giustizia è stata sollecitata a pronunciarsi sull'interpretazione della nozione europea di Paese di origine sicuro.

---

<sup>22</sup> A questa conclusione si arriva osservando gli Stati che hanno introdotto tale nozione ben prima della codificazione ad opera delle direttive dell'Unione europea, così C. ENGELMANN, «Increasingly national courts have also been involved in invalidating procedural standards or SCO designations as such. [...] The growing case law related to safe country of origin designations in general, may suggest that SCO designations do not speed up but prolong the asylum procedure», in *Convergence Against the Odds: The Development of Safe Country of Origin Policies in EU Asylum Law*, in *European Journal of Migration and Law*, 2014, pp. 297-298. Si v. anche C. COSTELLO, secondo la quale «Courts on both continents have grappled with whether safe country practices are legal and fair, with some strikingly different outcomes», in *Safe Country? Says Who?*, in *International Journal of Refugee Law*, 2016, p. 601.

<sup>23</sup> D. L. 113/2018, c.d. «Decreto Sicurezza» che ha modificato il d.lgs. 25/2008, con il nuovo art. 2-bis. L'adozione della prima lista dei Paesi sicuri è avvenuta con l'emanazione del decreto ministeriale del 4 ottobre 2019, senza la pubblicazione delle motivazioni specifiche che avevano indotto il Governo ad includere i Paesi nell'elenco. L'elenco è stato poi aggiornato il 17 marzo 2023 e il 7 maggio 2024. Si v. *Aggiornamento della lista dei Paesi di origine sicuri prevista dall'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*. In letteratura: C. PITEA, *La nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia*, in *RDI*, 2019, p. 627 ss.; F. VENTURI, *Il diritto d'asilo: un diritto "sofferente". L'introduzione nell'ordinamento italiano del concetto di "paesi di origine sicuri" ad opera della L. 132/2018 di conversione del cd. «decreto sicurezza» (d.l. 113/2018)*, in *DIC*, 2019, pp. 18-28; G. CELLAMARE, *L'attivazione nell'ordinamento italiano del concetto di Paese di origine sicuro*, in *SIE*, 2019, p. 323 ss.; M. FLAMINI, *La protezione dei cittadini stranieri provenienti da c.d. Paesi sicuri in seguito alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023*, in *Questione Giustizia*, 2023, p. 1 ss.; M. GATTUSO, *Tre domande sui Paesi sicuri*, *ivi*, 2023, p. 1 ss.

### 3. *La giurisprudenza della Corte di giustizia e la definizione del controllo giurisdizionale sulla designazione*

A distanza di pochi mesi, la Corte di giustizia è stata sollecitata da diversi giudici nazionali a pronunciarsi sull'interpretazione delle norme europee in materia di Paese di origine sicuro e, di conseguenza, ad esaminare la compatibilità della normativa interna con il quadro europeo. In questa sede si intende ricordare il dittico di sentenze della Corte di giustizia (entrambe della Grande Sezione) sulla lista dei Paesi di origine sicuri.

La prima è la sentenza *CV* del 4 ottobre 2024, frutto di un rinvio pregiudiziale sollevato da un tribunale ceco<sup>24</sup>, mentre la seconda è la nota sentenza *Alace e Canpelli* del 1° agosto 2025, su rinvio del Tribunale di Roma<sup>25</sup>. In entrambi i casi la Corte di giustizia affronta questioni significative per il diritto e le politiche dell'asilo, sentenze con le quali le istituzioni dell'Unione e statali dovranno confrontarsi anche

---

<sup>24</sup> Corte giust. 4 ottobre 2024, C-406/22, *CV*; S. PEERS, *Safe countries of origin' in asylum law: the CJEU first interprets the concept*, in *EU Law Analysis*, 2024, reperibile online; A. N. REYHANI, C. SCISSA, *The Court of Justice's Stance on Safe Countries of Origin: What Implications at the EU and National Levels?*, in *EU Law Live*, 2024; M. COMETTI, *La sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024, causa C-406/22, secondo una prospettiva "interna" e di diritto dell'Unione Europea*, in *Giustizia insieme*, 2024, reperibile online; M. FERRI, *Le ricadute nell'ordinamento italiano della sentenza della Corte di giustizia sui Paesi sicuri: la via della disapplicazione*, in *RCE*, 2024; L. F. GATTA, *Intrigo internazionale: il complesso intreccio giurisprudenziale sulla nozione di "Paese sicuro" tra Roma, Lussemburgo e Strasburgo*, in *SIDIBlog*, 2025.

<sup>25</sup> Corte giust. 1° agosto 2025, C-758/24 e C-759/24, *Alace e Canpelli*. Tra i commenti, si vedano: F. MUNARI, *Alace, Canpelli e... l'insicurezza dei Paesi terzi sicuri*, in *Unione europea e Diritti*, n. 3, 2025; B. CORTESE, *Dai paesi (terzi) di origine sicuri a un paese fondatore non più così sicuro del suo posto nel diritto dell'Unione: riflessioni a margine di Corte di giustizia, sentenza 1° agosto 2025, cause riunite c-758/24 e c-759/24, Alace e Canpelli*, in *DIC*, 2025, pp. 1-36; M. SAVINO, *Disapplicazione senza freni - la sentenza della Corte di giustizia sui Paesi di origine sicuri*, in *ADiM Blog*, 2025, online; I. MARCHIORO, *Alace e Canpelli, prima, dopo e durante: breve resoconto di un'epopea moderna*, in *questa Rivista*, 2025; G. CELLAMARE, *La sentenza Alace e Canpelli: la conferma del carattere indivisibile del concetto di Paese sicuro nella direttiva procedure*, in *EJ*, 2025. Sia altresì permesso rinviare a C. FAVILLI, L. MARIN, *Il controllo giurisdizionale sulla designazione di un paese d'origine sicuro dopo le sentenze CV e Alace*, in *RCE*, 2025.

dopo il 12 giugno 2026. Di recente, la giurisprudenza *Aleb* del febbraio 2026 ha interpretato la nozione di Paese terzo sicuro<sup>26</sup>.

La rilevanza di queste pronunce è stata amplificata da vari fattori: nelle more dell'approvazione degli strumenti del Patto, alcuni Paesi hanno intrapreso politiche di esternalizzazione dell'esame delle domande di asilo. È il caso, in Italia, del Protocollo Italia-Albania, sul quale il Governo in carica ha compiuto un significativo investimento, sia in termini politici che finanziari<sup>27</sup>. Alcuni aspetti devono essere ricordati: il primo è che, nell'adottare una lista nazionale dei Paesi sicuri, cruciale per la politica nazionale di asilo, i governi si interfacciano con uno strumento europeo. In tutti questi ambiti, gli strumenti nazionali devono dunque rispettare il principio del primato del diritto dell'Unione, che si applica anche all'attività interpretativa della Corte. Circa la designazione di un Paese come Paese di origine sicuro, la Corte ha infatti stabilito che la competenza nazionale in materia è vincolata al rispetto di alcuni requisiti tecnici, ossia limiti sostanziali relativi alle procedure e ai criteri che le autorità nazionali devono rispettare, pur lasciando piena discrezionalità agli Stati membri in merito all'autorità competente a effettuare tale designazione<sup>28</sup>. Inoltre, il principio di piena efficacia del diritto dell'UE offre alla Corte il terreno per richiamare uno dei capisaldi della dottrina del primato: l'obbligo di disapplicare il diritto interno non conforme al diritto dell'UE, in ossequio alla giurisprudenza *Simmenthal* del 1978<sup>29</sup>. La disapplicazione, principio di diritto dell'Unione consolidato (da decenni), espressione del principio cardine della tutela immediata dei diritti, ha offerto ragioni di malcontento presso taluni governi nazionali, per le pronunce giurisdizionali percepite come "ostative" rispetto alle politiche nazionali di recente sperimentazione.

---

<sup>26</sup> Corte giust. 5 febbraio 2026, C-718/24, *Aleb*.

<sup>27</sup> Legge 21 febbraio 2024, n. 14 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno". Si veda, a tal fine, l'esposto presentato da ActionAid alla Corte dei Conti e all'ANAC sul tema: *Il costo dell'eccezione. I centri in Albania*, reperibile online.

<sup>28</sup> *Alace e Canpelli*, sopra citata, punto 57.

<sup>29</sup> *Ivi*, punto 63.

In queste sentenze, la Corte si è spinta oltre, interpretando il diritto ad un ricorso effettivo previsto dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 46 della direttiva procedure. In particolare, sulla designazione della lista dei Paesi di origine sicuri, i requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dagli articoli 36 e 37 e il diritto a un ricorso effettivo, come attuato dall'articolo 46, par. 3, letto congiuntamente all'articolo 47 della Carta, consentono certamente al Governo di stabilire la propria lista di Paesi di origine sicuri, lasciando però intatto il diritto a un pieno controllo giurisdizionale sulla conformità di tale designazione al diritto dell'UE<sup>30</sup>. Tuttavia, ricordando che il giudice nazionale deve poter esaminare l'atto italiano che stabilisce la lista dei Paesi di origine sicuri – sia esso legislativo o regolamentare – la Corte interpreta l'ambito del sindacato giurisdizionale previsto dalla direttiva europea, che, va ricordato, non può essere esercitato sull'elenco in quanto tale, ma nel contesto di una specifica richiesta di asilo, che è espressione di un diritto fondamentale.

In questo contesto, la Corte di giustizia ha dato indicazioni precise sul rispetto delle garanzie sottese alla redazione di tale elenco, in quanto il richiedente asilo deve poter contestare la presunzione di sicurezza del Paese alla luce della propria situazione personale. Tuttavia, ciò è possibile solo se egli può conoscere i motivi per cui il Paese è stato considerato sicuro<sup>31</sup>. L'intera questione viene riportata nell'ambito dell'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo: sia il richiedente sia il giudice devono poter conoscere integralmente le fonti informative su cui si basa la designazione di un Paese come Paese di origine sicuro<sup>32</sup>.

Questo ci porta su un'altra questione, relativa alla portata del sindacato giurisdizionale sulla designazione a Paese di origine sicuro, alla luce del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva come disciplinato all'art. 46 della direttiva procedure e dall'art. 47 della Carta<sup>33</sup>. Infatti, come giudicato dalla Corte di giustizia nelle sentenze *CV* e *Alace e*

---

<sup>30</sup> *Ivi*, punto 67.

<sup>31</sup> *Ivi*, punto 73.

<sup>32</sup> *Ivi*, punto 80.

<sup>33</sup> C. FAVILLI, N. LAZZERINI, S. TORRICELLI, *Article 47 of the Charter in the Italian Legal System - The Pervasive Application of a Provision Perceived as the Expression of a Common Legal Heritage*, in M. BONELLI, M. ELIANTONIO, G. GENTILE (eds.), *Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection. Volume 2*, Oxford, 2023, pp. 133-150.

*Canpelli*, è pacifico che il legislatore europeo, nel tempo, abbia operato delle scelte diverse circa la designazione di Paese di origine sicuro con esclusione di parti del territorio e categorie di persone<sup>34</sup>. Tuttavia, sulla base di queste sentenze sembra ipotizzabile e logico sostenere che il rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi previsti dal regolamento procedure debba e possa essere comunque verificato dal giudice nazionale, ai sensi del diritto a un ricorso effettivo, anche per come novellato nell'articolo 67 del regolamento procedure. Questa disposizione, in modo analogo alla formulazione precedente, afferma che: «Il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, almeno dinanzi al giudice di primo grado, comprensivo se del caso dell'esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347»<sup>35</sup>.

Questa posizione rappresenta ad oggi l'interpretazione consolidata della Corte di giustizia sull'interazione tra la lista dei Paesi sicuri ed il controllo giurisdizionale dei presupposti di diritto e di fatto relativi al riconoscimento del diritto di asilo, e, come osservato, si tratta di uno scrutinio ampio<sup>36</sup>. La Corte ha infatti affermato che il giudice deve poter esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una decisione aggiornata sul caso di specie, così come tutti gli elementi di cui l'autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere in considerazione nella designazione del Paese come sicuro<sup>37</sup>.

Inoltre, ha spiegato la Corte, tale esame può vertere su tutti gli aspetti del caso, sia sul merito che sugli aspetti procedurali di una domanda di protezione internazionale, e può essere effettuato anche d'ufficio dal giudice<sup>38</sup>. La designazione dei Paesi di origine sicuri è, del resto, facoltativa e frutto della discrezionalità tecnica degli Stati, ma incontra un limite nel diritto fondamentale di asilo. Da ciò discende la necessità di un pieno sindacato giurisdizionale, come affermato dalle recenti sentenze *CV* e *Alace e Canpelli*, e dal più ampio orientamento

---

<sup>34</sup> *Alace e Canpelli*, sopra citata, punti 105-107.

<sup>35</sup> Articolo 67, comma 3, del regolamento procedure.

<sup>36</sup> Sia permesso rinviare sul punto a C. FAVILLI, L. MARIN, *op. cit.* In termini analoghi, si veda B. CORTESE, *op. cit. Contra*, si veda M. SAVINO, *Disapplicazione senza freni*, cit.

<sup>37</sup> *Alace e Canpelli*, sopra citata, punto 84; *CV*, sopra citata, punti 90-91.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

in materia di asilo che calibra l'estensione del controllo in ragione della natura fondamentale del diritto tutelato<sup>39</sup>.

Di recente, questo filone giurisprudenziale è stato ripreso e confermato da una sentenza della Seconda Sezione, *Aleb*, del febbraio 2026, che tuttavia verte sulla nozione di Paese terzo sicuro<sup>40</sup>. La pronuncia va segnalata come una conferma della giurisprudenza *CV* e *Alace e Canpelli*, sulla necessità di esaminare il rispetto dei parametri per la designazione di un Paese come Paese terzo sicuro.

Dopo aver precisato che la designazione di un Paese terzo sicuro rileva ai fini della decisione di inammissibilità, benché questa venga pronunciata nel corso dell'esame di merito sulla domanda<sup>41</sup>, la Corte precisa che la designazione a livello nazionale di un Paese terzo sicuro, deve rispettare il requisito del legame tra il richiedente protezione ed il Paese terzo in questione, e di un metodo vincolato all'esame «caso per caso della sicurezza del paese per un simile richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri»<sup>42</sup>. Tale designazione deve altresì rispettare le regole internazionali, e cioè che si possa accertare con esame individuale che il Paese terzo interessato sia considerato sicuro per il richiedente, e che lo stesso possa impugnare sia l'applicazione del concetto di «Paese terzo sicuro» considerata la sua situazione specifica sia l'esistenza di un legame con il Paese terzo<sup>43</sup>. E su questo, la Corte di giustizia è totalmente in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, la Corte inserisce questo controllo giurisdizionale nel solco della sua dottrina *CV* e *Alace e Canpelli*, nella misura in cui ancora l'esame del ricorso contro la decisione di inammissibilità al dovere del giudice di verificare «se il paese terzo in questione possa essere considerato Paese terzo sicuro per il richiedente protezione

---

<sup>39</sup> M. FERRI, *op. cit.*, pp. 9-10.

<sup>40</sup> *Aleb*, sopra citata.

<sup>41</sup> *Ivi*, punto 43.

<sup>42</sup> *Ivi*, punto 46.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

internazionale interessato»<sup>44</sup>. Tale esame deve poter essere effettuato dal giudice anche qualora non sia previsto dal diritto nazionale<sup>45</sup>.

Benché questo non sembri configurarsi come un esame sulla designazione, a differenza di *Alace e Canpelli*, la Corte ascrive questo esame all'alveo degli effetti diretti dell'articolo 47 della Carta<sup>46</sup>. Quindi, anche *Aleb* va letta nel solco del consolidamento dei diritti, e in particolare del diritto ad un ricorso effettivo nell'ambito delle procedure di asilo, che comunque giocheranno un ruolo anche dopo l'entrata in vigore delle regole del Patto. In altre parole, *Aleb* segna un consolidamento del diritto ad un ricorso effettivo nell'ambito delle procedure di asilo, in quello che si presenta come un indirizzo giurisprudenziale coerente ed univoco.

A questo punto, dopo aver esaminato la disciplina attualmente vigente per come è stata interpretata dalla Corte di giustizia, la nostra attenzione si rivolge al presente, con l'imminente entrata in vigore del regolamento procedure, e con la recente approvazione di una lista europea di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro, che dovranno necessariamente confrontarsi con i principi e i vincoli della giurisprudenza della Corte di giustizia.

#### 4. *Il regolamento procedure come formalizzazione dell'“approccio hotspot”*

Come anticipato nell'introduzione, nel corso del 2024 sono stati adottati gli atti che hanno tradotto la proposta politica del Patto sulla migrazione e l'asilo del 2020, formulato dalla I Commissione von der Leyen: è stato dunque approvato un pacchetto di riforme che traduce in diritto politiche sviluppate anche attraverso pratiche amministrative sperimentate in contesti di emergenza. Esternalizzazione e rafforzamento dei confini – in funzione di barriera all'accesso di migranti e richiedenti protezione – sono alcune delle linee guida ispiratrici. In particolare, i confini e i centri di trattenimento *ivi* situati

---

<sup>44</sup> *Aleb*, sopra citata, punto 75. Si veda altresì T. GVENTSADZE, *The Aleb judgment on 'safe third countries' in asylum law: the CJEU's answer to EU legislative amendments?*, in *EU Law Analysis*, 2026.

<sup>45</sup> *Aleb*, sopra citata, punto 78.

<sup>46</sup> *Ivi*, punto 73.

dovranno diventare luoghi di filtraggio e categorizzazione immediata delle persone, grazie al combinato disposto di strumenti come il regolamento accertamenti<sup>47</sup> o *Screening* ed il regolamento procedure. La riforma dei rimpatri è il tassello mancante.

In particolare, il regolamento procedure normalizza l'eccezione, in quanto prevede l'ampliamento delle situazioni in cui si farà ricorso alle procedure accelerate e di frontiera, che diverranno obbligatorie per diverse categorie di richiedenti protezione internazionale: domande in mala fede, ingressi irregolari e richiedenti asilo provenienti da un Paese di origine sicuro<sup>48</sup>.

Tra le novità della riforma vi è anche il potenziamento del concetto di Paese sicuro, che, come anticipato sopra, acquista ora un ruolo cruciale<sup>49</sup>. Distinguendo tra Paese di primo asilo, Paese terzo sicuro e Paese di origine sicuro, il regolamento prevede altresì la possibilità di liste europee di Paesi sicuri a livello dell'Unione.

In relazione alla nozione di Paese terzo sicuro, le nuove norme del 2026 ampliano notevolmente questa possibilità, facilitando l'inammissibilità delle domande e permettendo trasferimenti verso Stati con cui il richiedente non ha legami significativi<sup>50</sup>. Ad esempio, l'art. 59 del regolamento procedure, nell'indicare i requisiti per tale designazione, ha eliminato il criterio della possibilità di chiedere lo *status* di rifugiato o di ottenere protezione conformemente alla Convenzione di Ginevra<sup>51</sup>; la designazione può essere fatta con eccezioni per determinate parti del territorio o categorie di persone chiaramente identificabili<sup>52</sup>; inoltre, il concetto di Paese terzo sicuro si potrà applicare anche al di là della designazione da parte dell'Unione o

---

<sup>47</sup> Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (regolamento *screening*). Per un commento si veda F. RONDINE, *Il regolamento sugli accertamenti pre-ingresso: irregolarizzare i richiedenti protezione normalizzando procedure "di crisi" alle frontiere esterne dell'Unione*, in G. MORGESE (a cura di), *Il futuro del diritto e della politica migratoria europea*, cit.

<sup>48</sup> Artt. 42 e 43 regolamento procedure, e relative condizioni, artt. 44 e 45, e artt. 53 e 54.

<sup>49</sup> D. THYM, *Safe Third Countries: The Next "Battlefield"*, in *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 2024.

<sup>50</sup> Art. 38 del regolamento procedure.

<sup>51</sup> *Ivi*, art. 59, par. 1.

<sup>52</sup> *Ivi*, art. 59, par. 2.

dello Stato, in relazione ad un determinato richiedente, se sussistono i requisiti<sup>53</sup>. In tal caso, sarà onere del richiedente fornire elementi che giustifichino la non applicazione nei suoi confronti del concetto di Paese terzo sicuro<sup>54</sup>. Nella formulazione del 2024, il requisito del legame con il Paese terzo sicuro veniva mantenuto, legame che è stato tuttavia cancellato dalla riforma del 2026<sup>55</sup>. La formulazione attuale, già in vigore, prevede che sia sufficiente il transito nel Paese terzo sicuro *de quo*, oppure che siano stati conclusi accordi o intese tra anche solo uno Stato membro ed il Paese terzo in questione, che impegni detto Paese all'esame nel merito delle domande di protezione ivi presentate. Come si può constatare, si tratta di un allargamento significativo dell'ambito di applicazione del concetto di Paese terzo sicuro e della codificazione del modello più ampio di esternalizzazione del diritto di asilo, che corrisponde allo schema dell'intesa Regno Unito-Ruanda (*infra*, in questa sezione). È altresì espressamente avallata l'informalizzazione ma anche la frammentazione delle relazioni internazionali dell'Unione: infatti si fa riferimento ad intese dell'Unione, ma anche dei singoli Stati<sup>56</sup>.

Circa il concetto di Paese di origine sicuro, la riforma del 2024 prevede che la designazione possa essere effettuata se si può dimostrare che non vi sono persecuzioni né alcun rischio reale di danno grave, anche con eccezioni per parti di territorio e per categorie di persone

---

<sup>53</sup> *Ivi*, art. 59, par. 4, lett. b).

<sup>54</sup> *Ivi*, art. 59, par. 5, lett. a).

<sup>55</sup> *Ivi*, art. 59, par. 5, lett. b. Si veda il nuovo testo (2026) della disposizione in questione, che prevede che si possa applicare il concetto di Paese terzo sicuro a condizione che a) il richiedente non possa fornire elementi che giustifichino il motivo per cui il concetto di paese terzo sicuro non è applicabile nei suoi confronti, nel quadro di una valutazione individuale (2024, invariato nel 2026); il novellato punto b) invece dispone che: «b) si verifichi una delle condizioni seguenti:

i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

ii) il richiedente è transitato per il paese terzo in questione nel percorso verso l'Unione; oppure

iii) è stato concluso un accordo o è stata conclusa un'intesa tra l'Unione, uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e il paese terzo in questione, dall'altro, che obbliga a esaminare nel merito tutte le richieste di protezione effettiva presentate nel paese terzo in questione dai richiedenti interessati da tale accordo o intesa».

<sup>56</sup> In senso analogo, si veda M. SAVINO, *Le nuove norme sui paesi sicuri: dal giudice saggio al modello delle regole*, in *ADiM Blog*, 2026.

chiaramente identificabili<sup>57</sup>. Tale possibilità non era prevista con la direttiva procedure del 2013, e tale punto è emerso con chiarezza nella giurisprudenza *CV* e *Alace e Canpelli*<sup>58</sup>.

Nel caso di Paese di primo asilo e di Paese terzo sicuro, il regolamento prevede la possibilità di adottare una decisione di inammissibilità della domanda di asilo; tale decisione sarà adottata a seguito di una procedura accelerata, nella prima fattispecie. Invece, in presenza di arrivi irregolari, la procedura di asilo si terrà in frontiera o in zona di transito<sup>59</sup>. In sintesi, con il regolamento procedure la presenza fisica del richiedente asilo nel territorio dell'Unione è alleggerita di significato giuridico per l'individuo, ma è al contrario più rilevante per il singolo Stato, normalmente lo Stato di primo ingresso o lo Stato di sbarco, con il regolamento gestione o Dublino<sup>60</sup>, che dovrà organizzare capacità recettiva o detentiva, senza che ciò possa costituire titolo per un accesso legale al territorio dello Stato per il migrante. Questo stesso Stato dovrà altresì affrontare l'onere amministrativo della gestione delle domande di asilo e dei rimpatri, e del relativo controllo giurisdizionale<sup>61</sup>.

Con la disciplina del 2024, quindi, si allarga l'ambito di applicazione del concetto, attraverso la decisione sull'ammissibilità della domanda *ex art.* 38 del regolamento procedure, che prevede che una domanda possa essere dichiarata inammissibile in una procedura di frontiera. Queste disposizioni aumentano significativamente l'ambito di applicazione della procedura di frontiera e consolideranno verosimilmente una zona grigia nella quale gli Stati applicheranno le nuove regole in modo non necessariamente uniforme, nonostante le

---

<sup>57</sup> Art. 61, par. 2, del regolamento procedure.

<sup>58</sup> A differenza della direttiva, che rinviava ad un allegato, il regolamento del 2024 indica nel testo i presupposti per la designazione: art. 61, par. 4, del regolamento procedure.

<sup>59</sup> Ai sensi degli artt. 38 e 44 del regolamento procedure.

<sup>60</sup> Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013. In particolare, si veda il capitolo II, articolo 33.

<sup>61</sup> Va letta in questo senso la disciplina dettagliata della nozione di capacità adeguata nel regolamento procedure, sulla quale sia permesso rinviare a L. MARIN, *La riforma del regolamento "procedure"*, cit., pp. 1-27. Sulle difficoltà attuative del Patto, si veda A. DI PASCALE, *op. cit.*

ambizioni armonizzatrici dei nuovi strumenti<sup>62</sup>. La diluizione del diritto di asilo ad opera di procedure sommarie la cui definizione è rimessa alla discrezionalità e alla capacità organizzativa dello Stato è un rischio molto concreto<sup>63</sup>.

Nel complesso, il regolamento amplia e rafforza l'uso dei concetti di Paese sicuro, trasformandoli da strumenti residuali a elementi centrali nelle procedure d'asilo. L'obiettivo dichiarato è rendere più rapide ed efficienti le decisioni, ma le modifiche sollevano preoccupazioni per la riduzione delle garanzie individuali nel contesto delle politiche di esternalizzazione verso Paesi terzi<sup>64</sup>.

Del resto, limitando il diritto di asilo, gli Stati mirano in realtà a ridurre gli ingressi irregolari. In questo senso vanno letti i tentativi di esternalizzazione dell'asilo a livello nazionale, avviati da diversi Paesi. Al di fuori dell'Unione, il Regno Unito ha cercato, senza successo, di attuare un modello pieno di esternalizzazione del diritto di asilo, con l'accordo Regno Unito-Ruanda del 2022<sup>65</sup>, e prevedeva una gestione totale da parte del Ruanda delle domande di asilo, inclusa l'applicazione della legge ruandese.

Questo progetto, che si regge sul concetto di Paese terzo sicuro, nonostante vari tentativi<sup>66</sup>, non è mai stato applicato: infatti, diverse

---

<sup>62</sup> In termini simili, si veda altresì J. VEDSTED-HANSEN, *Harmonisation of types of asylum procedures: new Regulation, old dilemmas*, in *EU Migration Law blog*, 2024.

<sup>63</sup> Del resto, il concetto di Paese terzo sicuro è già emerso nei suoi aspetti problematici: la letteratura ha sottolineato come l'ambigua interpretazione di questo principio costituisca una delle manifestazioni della crisi dello Stato di diritto all'interno dell'UE, in virtù della non corretta interpretazione ed applicazione degli strumenti europei del sistema europeo comune di asilo. Sul punto, I. GOLDNER LANG, B. NAGY, *External Border Control Techniques in the EU as a Challenge to the Principle of Non-Refoulement*, in *ECLR*, 2021, p. 442 ss.; E. TSOURDI, *Asylum in the EU: One of the Many Faces of Rule of Law Backsliding?*, *ivi*, 2021, p. 471 ss.

<sup>64</sup> F. Z. EL HARCH, *La riforma della riforma. Gli Emendamenti del 2026 al Patto europeo sulla migrazione e l'asilo*, in *SIDIBlog*, 2026.

<sup>65</sup> Nell'aprile 2022 il Regno Unito ed il Ruanda hanno sottoscritto un accordo, noto come “*Migration and Economic Development Partnership*”, o “*Rwanda Plan*”, con il quale il Ruanda accettava richiedenti protezione internazionale dal Regno Unito. *UK-Rwanda Migration and Economic Development Partnership* è reperibile online.

<sup>66</sup> In questo senso va letta la risposta legislativa del Governo Sunak con il *Safety of Rwanda (Asylum and Immigration) Act*, adottato nel 2024, per superare le obiezioni mosse dalla Corte suprema britannica.

corti britanniche, e tra queste anche la Corte suprema<sup>67</sup>, hanno giudicato il piano non conforme ai diritti fondamentali. Una decisione *ad interim* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2022 aveva bloccato l'esecuzione dei primi voli decisi sulla base dell'accordo<sup>68</sup>. Il progetto è stato definitivamente abbandonato nel 2024.

Sorte simile è toccata finora al tentativo del Governo italiano, che ha disegnato la sua politica di gestione extraterritoriale dell'asilo con il Protocollo Italia-Albania del 2023<sup>69</sup>, che però, a differenza del modello di esternalizzazione verso un Paese terzo sicuro, prevede l'applicazione del diritto e della giurisdizione italiana<sup>70</sup>. Tuttavia, la sentenza *CV*, dapprima, e la sentenza *Alace e Canpelli*, in seguito, hanno frustrato le ambizioni del Governo Meloni<sup>71</sup>, perché la Corte di giustizia ha ricordato come il concetto di Paese di origine sicuro sia in concreto verificabile, anche nei presupposti relativi alla designazione, da parte dei giudici nazionali. Questa giurisprudenza ha chiaramente autorizzato i giudici italiani alla disapplicazione della designazione di determinati Paesi come sicuri, facendo vacillare il presupposto sul quale si reggeva il Protocollo Italia-Albania.

Nonostante le diverse pronunce della Corte di giustizia tratteggino un quadro interpretativo piuttosto univoco di protezione del diritto d'asilo, è noto come la Commissione von der Leyen appoggi le politiche di esternalizzazione dell'asilo degli Stati, nelle loro diverse

---

<sup>67</sup> UK Supreme Court decision, of 15 November 2023, UKSC/2023/0093, R (on the application of AAA and others) (Respondents/Cross Appellants) v Secretary of State for the Home Department (Appellant/Cross Respondent).

<sup>68</sup> Corte EDU 13 giugno 2022, ric. n. 28774/22, *N.S.K./Regno Unito*.

<sup>69</sup> Si veda la l. n. 14, del 21 febbraio 2024, recante la ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023.

<sup>70</sup> L. MASERA, *Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra Italia ed Albania in materia di immigrazione: analisi del progetto e questioni di legittimità*, in *Sistema penale*, 2023. Si veda inoltre la nota dell'ASGI sul Protocollo Italia-Albania in relazione al diritto interno, reperibile *online*.

<sup>71</sup> Tribunale di Roma 18 ottobre 2024, decreti nn. 42251 e 42256. Sulla vicenda si veda M. BORRACCETTI, *Il trattenimento off-shore negato: prime note sull'ordinanza del Tribunale di Roma, con uno sguardo al futuro*, in *EJ*, 2024; R. PALLADINO, *Il trattenimento ai fini dell'allontanamento: evoluzioni giurisprudenziali e normative a confronto*, in questa *Rivista*, 2022.

declinazioni<sup>72</sup>. In questo contesto vanno ascritte le proposte di regolamento in materia di Paese di origine sicuro e sull'applicazione del concetto di Paese terzo sicuro, presentate a marzo 2025, dopo la sentenza *CV* e ben prima della sentenza *Alace*<sup>73</sup> e approvate nel febbraio 2026. Nella sezione seguente, l'analisi si concentrerà sulla lista europea dei Paesi di origine sicura.

##### *5. Un'accelerazione verso l'esternalizzazione: i regolamenti di febbraio 2026 e la lista europea dei Paesi di origine sicura*

Come anticipato nella sezione precedente, i regolamenti del febbraio 2026<sup>74</sup> introducono una lista europea di Paesi di origine sicuri e ampliano le possibilità di designazione a Paese terzo sicuro: viene così delineata la strategia europea di esternalizzazione del (diritto di) asilo. Inoltre, la loro entrata in vigore anticipata rispetto al testo del Patto (avvenuta il 27 febbraio 2026) segna un chiaro supporto alle politiche nazionali di esternalizzazione, che sono state “ostacolate” da pronunce giurisdizionali che hanno censurato prassi nazionali deficitarie e divergenti, già segnalate come declinazioni della crisi dello Stato di diritto<sup>75</sup>. Lo stesso Avvocato generale de la Tour e altre fonti avevano criticato prassi e decisioni nazionali contrastanti sulla designazione

---

<sup>72</sup> In numerose occasioni, la Presidente della Commissione ha espresso il suo interesse per forme di esternalizzazione delle procedure di asilo. Si veda ad es. la lettera della Presidente della Commissione ai leader europei in vista del Consiglio europeo del 17-18 ottobre 2024, come riportato in “Von der Leyen elogia i centri per migranti come quello italiano in Albania”, e Hotspot esterni per migranti, Ursula von der Leyen esce allo scoperto: “Impariamo da protocollo Italia-Albania”; per una posizione critica, dal punto di vista delle relazioni esterne, si veda A. VARVELLI, A. ZICCARDI, *Why the EU should pay attention to Italy's and Albania's migration gamble*, [www.ecfr.eu/article/why-the-eu-should-pay-attention-to-italy-and-albanias-migration-gamble/](http://www.ecfr.eu/article/why-the-eu-should-pay-attention-to-italy-and-albanias-migration-gamble/).

<sup>73</sup> Rispettivamente, documento COM(2025) 186 final - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, e documento COM(2025) 259 final - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di “Paese terzo sicuro”.

<sup>74</sup> *Supra*, nota 2.

<sup>75</sup> *Supra*, nota 63.

stessa e sull'applicazione concreta del concetto di un Paese come sicuro<sup>76</sup>.

Alla luce di questi presupposti, la giurisprudenza *CV* e *Alace e Canpelli* ha avuto delle ripercussioni a livello nazionale, spingendo alcuni governi a rivedere, prima, e sospendere del tutto, in seguito, la lista nazionale: è il caso dei Paesi Bassi<sup>77</sup>. Nonostante vi fossero già delle proposte in tal senso, la giurisprudenza recente ha fornito una spinta politica alla loro approvazione<sup>78</sup>. L'estensione del controllo giurisdizionale non è stata apprezzata nemmeno dal legislatore europeo: infatti, il 5° considerando del Preambolo si segnala come una risposta alle sentenze *CV* e *Alace* in quanto, dopo aver ribadito i presupposti per la designazione, si precisa che il controllo giurisdizionale a livello nazionale dovrebbe applicarsi in relazione alla situazione individuale dei richiedenti.

Le premesse della lista europea sono le stesse che hanno operato a livello nazionale: la lista opera come presunzione, salvo che l'individuo possa provare specifiche circostanze secondo le quali la lista non si applica al caso di specie; la lista si basa sul rispetto di presupposti di fatto e di diritto, e su una serie di fonti di informazioni documentabili e

---

<sup>76</sup> Conclusioni dell'Avv. gen. de la Tour, del 10 aprile 2025, C-758/24 e C-759/24, *Alace e Canpelli*, par. 61. European Union Asylum Agency, *Applying the concept of safe countries in the asylum procedure*, 2022, disponibile *online* nel sito dell'Agenzia, specialmente le considerazioni finali *ivi* contenute; European Migration Network Inform, *Safe Country of Origin*, 2018. Sorte non dissimile è toccata al concetto di Paese terzo sicuro, dove l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia ha avuto vicende alterne davanti ai giudici greci. A. TSILIOU, *When Greek judges decide whether Turkey is a Safe Third Country without caring too much for EU law*, in *EU Migration Law blog*, 2018; S. PEERS, *Pyrrhic victory for the Greek government: the CJEU rules on Turkey as a "safe third country"*, in *EU Law Analysis*, 2024; si veda altresì A. PIRRELLO, *Turkey as a 'safe third country'? The Court of Justice's judgment in C-134/23 Elliniko Symvoulío*, in *European Law Blog*, 2025.

<sup>77</sup> Sul punto si veda la nota informativa dell'Agenzia dell'asilo olandese [*IB 2025/35 Arrest Hof van Justitie veilige landen van herkomst uitzonderen van groepen*], del 5 agosto 2025, che riduce la lista nazionale dei Paesi di origine sicuri, reperibile *online*: [www.puc.overheid.nl/ind/doc/PUC\\_1380036\\_1/1/](http://www.puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1380036_1/1/). Sulla recente decisione di sospendere del tutto la lista nazionale si veda l'articolo di stampa del 23 settembre 2025: "Van Weel schort lijst van veilige landen op na arrest EU-hof" [van Weel sospende la lista dei paesi sicuri dopo la sentenza della Corte UE, traduzione nostra], consultabile *online*: [www.nieuws.nl/politiek/van-weel-schort-lijst-van-veilige-landen-op-na-arrest-eu-hof-BQhOrt](http://www.nieuws.nl/politiek/van-weel-schort-lijst-van-veilige-landen-op-na-arrest-eu-hof-BQhOrt).

<sup>78</sup> Si veda dunque, preambolo, considerando n. 9, del regolamento 2026/464, cit.

disponibili, ma che sono sommariamente e apoditticamente affermate nel regolamento.

La presente analisi si sofferma su alcuni aspetti, senza pretesa di esaustività. Una parte significativa della novella regola le procedure per la designazione, sospensione e revoca di un paese come Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro. Infatti, quando vi è una designazione di un Paese come paese di origine sicuro, ma anche come Paese terzo sicuro, la sospensione e la revoca della designazione vengono adottate con atto delegato conformemente all'articolo 74 del regolamento procedure.

Con il regolamento vengono ampliate le possibilità di designazione come Paese di origine sicuro; viene altresì adottato un allegato II che indica i Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. Vengono altresì designati come Paesi di origine sicuri i Paesi candidati, salvo che si verifichi una minaccia grave alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, o si tratti di un Paese colpito da sanzioni *ex* articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in considerazione delle azioni di tale Paese che incidono sui diritti e sulle libertà fondamentali e che sono pertinenti ai fini dei criteri di designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro, o nel caso in cui la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale sia superiore al 20% del numero totale di decisioni<sup>79</sup>.

Tra gli effetti dell'approvata regolamentazione dettagliata della designazione, della sospensione e della revoca a livello europeo vi è anche un effetto di preclusione della sospensione da Paese di origine sicuro rispetto ad una sua eventuale designazione in una lista nazionale<sup>80</sup>. Allo stesso tempo, un Paese può sollecitare la Commissione al riavvio della procedura volta alla designazione in una lista europea come Paese terzo sicuro o Paese di origine sicuro. Sono altresì previsti la facoltà della Commissione di opposizione e il diritto di sollevare obiezioni a tali designazioni<sup>81</sup>. In sostanza, vi è una sorta di

---

<sup>79</sup> Novellato art. 62, par. 1-*ter* del regolamento procedure.

<sup>80</sup> Art. 64, commi 2 e 3, per come modificati dal regolamento 2026/464.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

preferenza e precedenza della lista europea su quella nazionale, e la lista nazionale può aggiungere Paesi alla lista europea, con i controlli accennati sopra.

Un'altra novità riguarda la possibilità di anticipare alcune scelte chiave compiute con il regolamento procedure. *In primis* viene disposta l'applicazione anticipata delle disposizioni relative al Paese terzo sicuro e al Paese di origine sicuro a livello dell'Unione e nazionale, che può essere effettuata con eccezioni per determinate parti del territorio o per categorie di persone chiaramente identificabili<sup>82</sup>. Si tratta del superamento della giurisprudenza *CV* e *Alace* relativa a questo aspetto. Allo stesso tempo, viene disposta la possibilità di applicare in via anticipata la procedura accelerata o la procedura alla frontiera o in zona di transito, sulla base del criterio della soglia pari o inferiore al 20% di decisioni di riconoscimento anche per i minori non accompagnati<sup>83</sup>. Come si può osservare, questa disposizione agevola gli stati nelle loro politiche di esternalizzazione e mira a salvare strumenti come il Protocollo Italia-Albania, più volte apprezzato dalla Presidente von der Leyen.

Rinviando ad altra sede per un esame più approfondito delle questioni, alcuni aspetti problematici devono essere segnalati. In primo luogo, la qualità della *disclosure* delle informazioni alla base della designazione effettuata nel regolamento europeo non è elevata: chi scrive crede sia lecito dubitare che la lista in questione superi gli standard di trasparenza amministrativa posti dalle sentenze della Corte di giustizia, che peraltro fanno eco alla giurisprudenza nazionale in materia<sup>84</sup>. Ad esempio, nel preambolo viene menzionata la situazione di diversi Paesi terzi che *ivi* sono designati come sicuri attraverso affermazioni apodittiche e senza una chiara indicazione delle fonti che stanno alla base di questa analisi.

Secondo, la designazione nella lista europea, alla luce del diritto europeo per come novellato nel 2026, crea delle “precedenze” rispetto

---

<sup>82</sup> Art. 79, par. 2, del novellato regolamento procedure.

<sup>83</sup> *Ivi*, articolo 79, par. 3.

<sup>84</sup> Si veda il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi: Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, sentenza del 22 gennaio 2025, causa numero 202402253/1/V1, che tuttavia richiama un indirizzo consolidato a partire da Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, sentenza del 14 settembre 2016, causa numero 201603036/1/V2.

alle liste nazionali. Rimane tuttavia da capire se il controllo giurisdizionale pieno formulato sulla designazione a livello nazionale sia o meno applicabile alla designazione da parte dell'Unione. In altre parole, la designazione da parte dell'Unione e la procedura di controllo approvata nel 2026 riducono l'estensione del controllo giurisdizionale pieno da parte dei giudici nazionali, per come interpretato in *CV, Alace*? Senz'altro lo centralizza davanti alla Corte di giustizia, che dovrà essere adita in caso di dubbio sulla validità della designazione da parte di tutti i giudici, in virtù della dottrina *Fotofrost*. E ancora, sulle liste nazionali, quanto esteso sarà il controllo giurisdizionale da parte dei giudici nazionali?

La precisa volontà politica di restringere le maglie del sindacato giurisdizionale, per come plasticamente sancita nel 5° considerando, sarà con ogni probabilità oggetto di nuovi confronti tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia. A questo proposito, è possibile immaginare che la giurisprudenza indicata sia espressione di una dottrina transitoria della Corte del Kirchberg, che potrebbe essere rimodulata con l'adozione di strumenti comuni per tutto lo spazio europeo dell'asilo; è anche del tutto comprensibile se la Corte decidesse di confermare la sua dottrina, data la funzione cardine dell'articolo 47 della Carta in relazione alla protezione dell'essenza stessa del diritto di asilo nell'ordinamento dell'Unione.

## 6. Della forma dell'acqua e del "sapore" del costituzionalismo europeo

Come già rilevato, l'entrata in vigore del Patto avrebbe comportato la normalizzazione dell'eccezione e la significativa compressione, nelle procedure e nelle prassi amministrative, del diritto individuale di asilo, a vantaggio di politiche di esternalizzazione delle domande di protezione internazionale, variamente configurabili secondo i diversi modelli visti sopra.

All'indomani della sentenza *Alace e Canpelli*, la portata innovativa delle riforme era fortemente condizionata dall'ampio scrutinio giurisdizionale richiesto dalla linea interpretativa sposata dalla Corte di giustizia. In questo contesto, gli strumenti adottati nel 2026 dal legislatore europeo vanno letti, da un lato, come il tentativo di accelerare l'entrata in vigore del Patto e delle sue novità più

significative, come l'esternalizzazione, sulla scia di politiche nazionali; dall'altro, sembrano rispondere ad una logica di "parlare a nuora perché suocera intenda", o meglio di parlare a entrambe: il legislatore europeo si rivolge infatti solo ai giudici nazionali, ma anche alla Corte di giustizia. In materia di diritto dell'immigrazione, sono infatti i giudici nazionali i nuovi "nemici" dei governi, soprattutto di quelli con una connotazione populista ed antieuropeista<sup>85</sup>. In sintonia con lo *Zeitgeist* di questi anni, anche la Commissione ha sposato la linea di molti governi nazionali, via via abdicando al suo ruolo di motore dell'integrazione sovranazionale e rimodulando significativamente il proprio ruolo di guardiana dei trattati<sup>86</sup>, soprattutto nei contesti dell'immigrazione e dell'asilo e dei controlli alle frontiere.

In questo contesto vanno letti i regolamenti del 2026, che però non necessariamente risolveranno le questioni "aperte". Se certamente "l'acqua piglia la forma che le viene data", questo significa che il diritto di asilo rimane un diritto fondamentale della persona, come il diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo. Vero è che l'acqua si manifesta come piccola sorgente che sgorga dalla roccia o corrente dell'oceano, ma rimane pur sempre acqua. In altre parole, il diritto di asilo può essere certamente compresso e limitato, anche nella prospettiva dell'accertamento giurisdizionale, ma rimane (e dovrebbe rimanere) pur sempre un diritto fondamentale della persona umana. Questo è un tratto strutturale dell'asilo come diritto, espressione del costituzionalismo sovranazionale europeo e delle tradizioni costituzionali comuni, delle quali l'Unione è espressione.

Contestualizzando questo cardine e guardando alla riforma complessiva del sistema di asilo e di controllo delle migrazioni, si è già avuto modo di esprimere qualche dubbio sul valore aggiunto del Patto. Ad esempio, la solidarietà europea intesa come condivisione e come redistribuzione dello sforzo gestionale e amministrativo tra Stati: si conviene con chi sostiene che la logica dominante della solidarietà è

---

<sup>85</sup> L. PIERDOMINICI, G. MARTINICO, *Miserie del sovranismo giuridico. Il valore aggiunto del costituzionalismo europeo*, Roma, 2023; R. COMAN, V. KAZAI, L. PULEO, A. BRADLEY, *Dissensus Over Liberal Democracy: Insights from European Judges*, London, 2025.

<sup>86</sup> R. D. KELEMEN, T. PAVONE, *Where have the guardians gone? Law enforcement and the politics of supranational forbearance in the European Union*, in *World Politics*, 2023, pp. 779-825.

volta ad assicurare che gli Stati «svolgano i loro compiti a casa»<sup>87</sup>. Tuttavia, non è superfluo ricordare che, per funzionare, le politiche europee di esternalizzazione avranno sempre bisogno della cooperazione dei Paesi terzi, che sono stati sovrani che operano sulla base dei loro interessi politico-economici e strategici. Con questa riforma si opera un significativo rafforzamento delle procedure speciali, accelerate e di frontiera, ampliando la categoria delle richieste di asilo che verranno esaminate sommariamente: a farne le spese saranno il diritto di asilo e le persone richiedenti protezione. La forma produrrà effetti sulla sostanza. La forma è sostanza.

Allo stesso tempo, tuttavia, dettagliando a livello amministrativo i nuovi doveri degli Stati, in particolare di quelli di frontiera, sulla base di una logica di proporzionalità diretta, queste nuove regole non faranno altro che accentuare le disparità esistenti fra Stati, in quanto chi è più esposto al fenomeno migratorio è chiamato a fare di più, con le incognite di successo dell'esternalizzazione. In tale contesto, non si vede come possano essere sanate le fratture all'interno dell'Unione, né tantomeno si vede come possa essere posto un argine alla proliferazione di partiti antieuropeisti nei Paesi membri.

Davanti a questo scenario politico-giuridico, vanno ricordati alcuni capisaldi dell'ancoraggio costituzionale del diritto di asilo. Negli ultimi anni, sul diritto di asilo e sul controllo integrato delle frontiere, si sono manifestati vari episodi della crisi dello Stato di diritto all'interno dell'Unione, sia declinata come crisi che riguarda gli Stati, che come crisi che ha coinvolto il livello dell'amministrazione europea<sup>88</sup>. È pertanto vitale che le istituzioni di garanzia, come le Corti nazionali ed europee, possano vigilare e ripristinare questa legalità, qualora venga posta in sofferenza o violata. È il caso delle sentenze ungheresi sulla crisi dello Stato di diritto nell'ambito dell'asilo<sup>89</sup>. Nello stesso senso va

---

<sup>87</sup> Così E. PISTOIA, *Progressi e rischi nel nuovo regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore*, cit.

<sup>88</sup> Sia permesso rinviare a L. MARIN, *La Corte di Giustizia riporta le "zone di transito" ungheresi dentro il perimetro del diritto (europeo) e dei diritti (fondamentali)*, in *ADiM Blog*, 2020.

<sup>89</sup> In ambito diverso, ma nella stessa direzione, si vedano Corte giust. 18 dicembre 2025, C-136/24 P, *Hamoudi/Frontex* e Corte giust. 18 dicembre 2025, C-679/23 P, *WS e a./Frontex*. Sul tema si veda, J. DE CONINCK, *The Binoculars at the Borders of Europe, On Evidentiary Rules and Human Rights Protection*, in *VBlog*, 2025; A.

letta la giurisprudenza della Corte di giustizia sui concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro, che offre un panorama coerente di tutela del diritto di asilo. In queste sentenze, la Corte ha consolidato la sua dottrina sull'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro europeo in materia di asilo. Interpretando i diritti fondamentali, la Corte di giustizia agisce come Corte costituzionale dell'ordinamento giuridico europeo. E tra i diritti fondamentali, vi è il diritto ad un ricorso effettivo, uno dei pilastri sui quali poggia lo Stato di diritto, come ricordato anni fa dalla Corte di giustizia nella sentenza *Associação Sindical dos Juízes Portugueses*.

Vero è che queste regole pongono dei limiti alle politiche statali, ma non è forse questa la funzione del diritto costituzionale, quella di porre (anche dei) limiti all'esercizio dei poteri? In un primo momento, la Corte di giustizia ha riconosciuto i diritti fondamentali all'interno degli ordinamenti nazionali, chiamati ad applicare il diritto dell'Unione; questo ha determinato il riconoscimento dei diritti fondamentali all'interno dell'ordinamento dell'Unione; ad oggi, le terre di frontiera sono, da un lato, l'affermazione dei diritti come limiti all'esercizio del potere anche nei confronti dell'amministrazione dell'Unione, in fase di espansione grazie alle agenzie con poteri operativi; dall'altro, il riconoscimento dei diritti nei confronti degli stranieri cittadini di Paesi terzi. Questi fronti stanno al cuore dell'asilo e dell'immigrazione, e sono politicamente caldi in quanto oggetto di continue campagne politiche sia a livello nazionale che europeo. Per questo motivo, l'interpretazione della Corte di giustizia dovrebbe essere contestualizzata e analizzata come espressione della funzione di contenimento tipica del costituzionalismo, in un contesto di sovranità post-nazionale: è questo il "sapore" del diritto costituzionale europeo che supera la definizione della forma dell'acqua.

---

PIRRELLO, *Tilting the Scales The Burden of Proof When Power Wears an EU Uniform*, *ivi*, 2025; ID, M. AVIAT, *Op-Ed: "Frontex Before the Court of Justice: Division of Competences Hampering Liability"*, in *EU Law Live*, 2025.

**ABSTRACT (ITA)**

Il presente contributo analizza le trasformazioni del diritto di asilo nell'Unione europea, attraverso il prisma della riforma del regolamento 2024/1348 (cd. regolamento procedure) e dei regolamenti del 2026, n. 463 e 464, che anticipano l'entrata in vigore delle norme sull'esternalizzazione. In questo contesto, la nozione di Paese sicuro assume un ruolo centrale, come testimoniato dalla recente giurisprudenza sulla nozione di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro. Il contributo ancora le modifiche del 2026 nell'economia del Patto, nel quale le procedure speciali, la procedura accelerata e la procedura di frontiera vedono, rispetto alla normativa precedente, una significativa espansione, e le spiega come un tentativo di scardinare i limiti all'esternalizzazione posti dalla giurisprudenza.

**ABSTRACT (ENG)**

This paper analyzes the transformation of the right to asylum in the European Union through the lens of the reform of Regulation 2024/1348 (the so-called Asylum Procedures Regulation) and Regulations 463 and 464 of 2026, which anticipate the entry into force of the outsourcing provisions. In this context, the notion of a safe country takes on a central role, as evidenced by recent case law on the notions of a safe country of origin and a safe third country. This paper examines the 2026 changes to the Pact, in which special procedures, the accelerated procedure, and the border procedure have seen a significant expansion compared to the previous legislation, and explains them as an attempt to undermine the limits on outsourcing imposed by case law.